P.P. nr. 389/13 RG TRIB

Applicata marca per diritti di Cancelleria di € 1,38
Cassino, li 15/07/2014

TRIBUNALE DI CASSINO

ORDINANZA

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Cassino, dott. ssa Barbara Del Pizzo,

decidendo sulle eccezioni formulate dal difensore di fiducia di U[redacted] E[redacted] e G[redacted] P[redacted]

sentite le parti

OSSERVA

In ordine alla eccezione riguardante la nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio presso il domicilio eletto presso lo studio dell' Avvocato C[redacted] D[redacted], ritiene questo Giudice, in accordo con l' orientamento uniforme della giurisprudenza, che l' elezione di domicilio è atto distinto e diversificato, quanto ai fini, rispetto alla nomina del difensore. In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha affermato che "gli effetti dell' elezione del domicilio da parte dell'imputato presso il difensore permangono anche se questi, successivamente, sia stato cancellato dall' albo professionale per intervenuta radiazione, in quanto il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o che l' abbia perduta, essendo tale atto distinto e diversificato, quanto ai fini, dalla nomina del difensore (cfr. Cass. Pen. Sez. VI n. 26287 del 28.5.2013).

Pertanto, deve ritenersi valida ed efficacia, in assenza di una successiva revoca o modifica della stessa, l' elezione di domicilio effettuata, con gli avvisi di cui all' art. 161 c.p.p. da parte di entrambi gli imputati presso lo studio dell' Avv. D[redacted], essendo la stessa espressione di un particolare rapporto fiduciario con lo stesso che prescinde dalla nomina quale difensore di fiducia

P.Q.M.

Rigetta l' eccezione dispone procedersi oltre.

Quanto alla eccezione di illegittimità costituzionale dell' art. 429 c.p.p. alla luce della legge n. 67/2014 per il mancato avvertimento all' imputato che, non comparendo, sarà giudicato " in assenza" anziché in contumacia.

Ritiene questo Giudice che la stessa è manifestamente infondata. Ed invero, la legge 67/14 ha già modificato l' art. 419 c.p.p., sostituendo alle parole "non comparendo sarà giudicato in contumacia", le parole "Qualora non compaia si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies" Ne consegue che alle udienze preliminari celebrate successivamente all' entrata in vigore della legge, non vi saranno più dichiarazioni di contumacia, ma dichiarazioni di assenza, pertanto l' imputato è già messo a conoscenza, con l' avviso di fissazione dell' udienza preliminare, delle conseguenze relative alla mancata comparizione, secondo la nuova normativa. Nel caso in esame, essendo il decreto che dispone il giudizio antecedente all' entrata in vigore della legge 67/14, correttamente il GUP ha utilizzato il modello di decreto contenente l' indicazione della contumacia, che, tuttavia, a parere di questo Giudice, non comporta alcuna violazione dei diritti di difesa, in quanto la disciplina sull'assenza è indubbiamente maggiormente garantista nei confronti dell' imputato, richiedendo, a titolo esemplificativo, una valutazione più attenta sull'effettiva conoscenza o conoscibilità del processo.

P.Q.M.

Ritiene la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata e dispone procedersi oltre.

Cassino, 30.6.2014

Il Giudice Monocratico

d. ssa Barbara Del Pizzo